

## **STATUTO**

### **SEMI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA MARZABOTTO 1

Numero REA: RG - 457738

Codice fiscale: 01814810881

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 25-05-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" Rep. n. 53143 Racc. n. 19170

**STATUTO**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita la società cooperativa sociale denominata 'SEMI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.

Per la natura e per gli scopi sociali la cooperativa intende far propri i principi ispiratori della Legge n. 381/91, art. 1 lettera b) e, in generale, quelli della normativa nazionale e regionale disciplinanti le 'Cooperative Sociali'.

**ART. 2**

**SEDE**

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Ragusa.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ART. 3**

**DURATA**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**ART. 4**

**MODELLO SOCIETARIO**

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

**ART. 5**

**PREVALENZA**

A norma dell'articolo 2514 del cod.civ. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e, comunque, in misura superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi e, comunque, in misura superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 6**

##### **SCOPO E OGGETTO**

Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è la promozione e la valorizzazione umana e l'integrazione sociale attraverso il lavoro e/o il compimento di attività produttive varie di soggetti che a vario titolo vivono una condizione di emarginazione sociale o di semplice disagio economico e precisamente di 'persone svantaggiate' così come sono definite dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni riguardante la disciplina delle cooperative sociali e delle altre disposizioni di legge in materia. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con

Enti Pubblici e privati in genere, la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi, delle seguenti attività:

- organizzazione, gestione e conduzione di aziende agricole e forestali; coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche e vitivinicole e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione, conservazione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture; allevamento di animali in genere (bovini, ovini, suini, caprini, da cortile) creando tutti gli impianti necessari a tale attività e trasformazione dei prodotti derivati (latte, formaggi e simili);
- la realizzazione e gestione di strutture in grado di fornire, implementare ed ottimizzare i servizi di adeguamento logistico, distribuzione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e di prodotti tipici; l'attività commerciale, in particolare, potrà essere esercitata in tutte le forme previste dalla legislazione, quindi, all'ingrosso, al dettaglio, assumendo rappresentanze con o senza deposito o sotto qualsiasi altra forma, compresa la vendita per corrispondenza o tramite canali telematici;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi propri;
- attività di manutenzione di verde pubblico o privato, comprensivo della gestione e custodia; servizi di giardinaggio, lavori di scerbatura e potatura di alberi;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti e prodotti complementari;
- gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali;
- la promozione di iniziative culturali varie anche finalizzate all'incremento del flusso turistico ed alla tutela delle tradizioni culturali; l'organizzazione e/o la gestione di manifestazioni di degustazione in genere, fiere, congressi, convegni, seminari e simili; la gestione di strutture ricettive per il turismo e degli annessi servizi turistici.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività direttamente o indirettamente connessa al raggiungimento degli scopi prefissati, nonché acquistare o prendere in affitto terreni e fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la cooperativa può compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, utili e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; può quindi usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente; può, inoltre, accettare lasciti e donazioni.

Il tutto purchè nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente e con esclusione di qualsiasi attività non consentita dalla legge o non compatibile con la forma

giuridica adottata.

La Cooperativa deve essere retta secondo i principi della mutualità e non avrà alcuna finalità speculativa; essa si propone di svolgere le attività suddette nel rispetto della persona e attuando i principi della solidarietà civile.

#### **ART. 7**

##### **REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche, nei limiti di Legge, appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
3. soci fruitori che usufruiscono delle attività oggetto sociale della Cooperativa;
4. soci persone giuridiche pubbliche o private, enti ed associazioni che svolgano attività attinenti o complementari o di supporto all'oggetto sociale, compatibilmente con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2522 c.c.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e salve le inderogabili norme di legge.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

#### **ART. 8**

##### **PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 9**

##### **OBBLIGHI DEL SOCIO**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

#### **ART. 10**

##### **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **ART. 11**

##### **RECESSO DEL SOCIO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui infra.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il

recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **ART. 12**

##### **ESCLUSIONE**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **ART. 13**

##### **DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale di cui infra, salve le inderogabili norme di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **ART. 14**

##### **LIQUIDAZIONE**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di Legge o di Statuto, la cui liquidazione

avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **ART. 15**

##### **MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al presente Statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.14.

#### **ART. 16**

##### **RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI**

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **ART. 17**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote del valore nominale non inferiore ad Euro centocinquanta (Euro 150,00) e non superiore al massimo di legge;
- 2) dal fondo di riserva legale;
- 3) dal fondo di riserva straordinaria a fronte di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri ed in genere per scopi di previdenza, assistenza e mutualità;
- 4) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento

della Società.

#### **ART. 18**

##### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel presente Statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

#### **ART. 19**

##### **BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi nei termini di legge entro centoventi giorni o, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, entro centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) quanto residua al fondo di riserva straordinaria di cui al punto 3) dell'articolo 17 o ad altri fondi di riserva indivisibili.

Gli utili non assegnati in conformità a quanto previsto nei punti precedenti devono essere destinati a fini mutualistici.

#### **ART. 20**

#### **RISTORNI**

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

#### **ART. 21**

##### **DECISIONE DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., del'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello 'statuto';
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci saranno adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.

#### **ART. 22**

##### **ASSEMBLEE**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza - o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta entro lo stesso termine - contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedono, anche altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che

deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica o fax o altro mezzo idoneo consentito dalla vigente normativa purchè:

- il socio convocato abbia, preventivamente ed in via generale, prestato il proprio assenso ad una convocazione inviategli con i mezzi di cui sopra, fornendo i relativi indirizzi da annotarsi nel libro soci;
- sia dimostrabile che l'avviso sia stato ricevuto dai soci, dagli Amministratori e, ove nominati, dai Sindaci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ART. 23**

##### **COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni della Legge o del presente Statuto che, eventualmente, per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ed in assenza o impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

#### **ART. 24**

##### **VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere

riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo o lo 'statuto' è redatto da notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **ART. 25**

##### **VOTO**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere 5 voti. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

#### **ART. 26**

##### **AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre (3) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### **ART. 27**

##### **COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto di Legge.

#### **ART. 28**

##### **CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **ART. 29**

##### **INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **ART. 30**

##### **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile.

#### **ART. 31**

##### **RAPPRESENTANZA**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali

procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **ART. 32**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'Organo di Controllo di cui all'art. 2543 cod. civ.. All'Organo di Controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

#### **ART. 33**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente; il tutto nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 5/2003.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, entro trenta giorni dalla nomina.

#### **ART. 34**

##### **SCIOGLIMENTO**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri, nel rispetto di Legge.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 19, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **ART. 35**

##### **REGOLAMENTI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**ART. 36**

**PRINCIPI INDEROGABILI**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili.

**ART. 37**

**RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle società cooperative a mutualità prevalente e le disposizioni previste dalle Leggi speciali in materia.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la 'disciplina delle società cooperative', nel rispetto ed a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato AOUINETTE MOUEZ

Firmato BENSMAIL EP RIAHI SIHEM

Firmato BAAZAOUI MESSAOUDA

Firmato TOURE' BAKARY

Firmato GIOVANNI LIVIA NOTAIO

E' copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto esente da imposta di bollo.

Ragusa, addì 25 maggio 2023